

Si alla legge che abbatte le barriere informatiche e permette a 3 milioni di persone la conoscenza delle tecnologie

Ai disabili accesso più facile in Internet

**Punita la pubblica
amministrazione
che non prevede
le facilitazioni
nei progetti di nuovi siti**

Roma

Il Parlamento ha definitivamente approvato, all'unanimità, la cosiddetta «legge **Stanca**», che consente ai disabili l'accessibilità alle nuove tecnologie digitali ed informatiche, Internet compreso. Così come avvenuto alla Camera, anche al Senato le forze politiche hanno espresso consenso al provvedimento, commenta il ministro per **l'Innovazione**, «che pone l'Italia al primo posto in Europa su questo fronte, con la normativa più completa, proprio mentre si sta concludendo «l'Anno Europeo del Disabile».

Il ministro ha sottolineato come il provvedimento, che ha riunito in un disegno di legge governativo diverse proposte di legge parlamentari, «consentirà

di abbattere le barriere digitali e creare invece rilevanti opportunità per consentire agli oltre 3 milioni di disabili italiani di poter studiare, lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale, senza esclusioni».

OBBIETTIVO - Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le «barriere virtuali» che limitano l'accesso dei disabili alla «società dell'informazione» e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore qualità della vita. La normativa si pro-

pone di garantire anche ai cittadini disabili il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, assicurando anche a lo-

ro una migliore opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro, informazione ed intrattenimento.

IL PUNTI - Sono tre: 1) strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione reca degli obblighi, anche sorretti da sanzioni. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità; in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare; 2) Sono assicurati accessibilità e fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti; 3) sono fissate regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, e ad un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet.

